

Comune di CASTELNOVO DEL FRIULI Oggetto	Num	Data Adozione	Allegati
Affidamento in gestione dell'Area Ricreativa "Ai Pioppi".	05	28/01/2010	SI

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 21 maggio 2009 veniva approvato il Regolamento Comunale per la gestione e concessione in uso di immobili di proprietà comunale;

RITENUTO di perfezionare l'attuale rapporto in corso per la gestione dell'area ricreativa "Ai Pioppi" in loc. Paludea con l'Associazione locale Pro Loco Val Cosa;

RICORDATO a tal fine che la citata Associazione locale ha da sempre gestito l'area ricreativa per l'organizzazione di attività culturali e festeggiamenti popolari;

ATTESO che con la sottoscrizione della convenzione in parola si ritiene di organizzare al meglio la gestione dell'area in parola ottimizzando le risorse e sfruttando a pieno le potenzialità delle strutture comunali, tutto al fine di una migliore fruizione da parte della cittadinanza delle aree pubbliche in parola;

VISTO l'allegato schema di convenzione all. A) alla presente deliberazione;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 art. 48 e dello Statuto Comunale artt. 7, 11, 15 e 21;

ALL' UNANIMITA' di voti, espressi nelle forme di Legge;

DELIBERA

1. Di dare per richiamato e trascritto quanto in premesso specificato.
2. Di formalizzare una gestione dell'area ricreativa "Ai Pioppi" con la sottoscrizione di apposita convenzione di gestione tra il Comune e la locale Associazione Pro Loco Val Cosa.
3. Di stabilire che la gestione così formalizzata risponda ai criteri e principi definiti con il Regolamento Comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 9/2009.
4. Di approvare lo schema di convenzione allegato A) alla presente deliberazione.
5. Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione.

- Stante l'urgenza di provvedere in merito, su proposta del Presidente, il presente atto ad unanimità di voti, viene dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 12 della L.R. 17/2004.